



Prot n. 4743 del 07.11.2025

Repertorio n. 496/2025

**INDIZIONE ELEZIONI PER LA NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEGLI
STUDENTI NELLA GIUNTA DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA
PER IL TRIENNIO ACCADEMICO 2025 – 2028**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTO l'art. 84 del D.P.R. 11 luglio 1980, n.382;

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTA la Legge 240/2010;

VISTO lo Statuto di Sapienza Università di Roma;

VISTO gli art. 7 del Regolamento-tipo dei Dipartimenti della Sapienza Università di Roma (emanato con D.R. n. 2699/2019 dell'11.09.2019);

VISTO gli art. 7 del Regolamento del Dipartimento di Scienze della Terra del 31 maggio 2021 (prot. N. 1651 del 31.05.2021);

CONSIDERATA la scadenza naturale del mandato dei rappresentanti nella Giunta del Dipartimento di Scienze della Terra, prevista per il 31.10.2025;

VISTO il dispositivo, n. 435/2025 prot. n. 4267 del 07.10.2025, di indizione delle elezioni per la nomina dei rappresentanti nella Giunta del Dipartimento di Scienze della Terra per il triennio accademico 2025 – 2028.

VISTO la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienza della Terra del 08.10.2025 di approvazione delle modalità di elezione dei rappresentanti nella Giunta del Dipartimento di Scienze della Terra per il triennio accademico 2025 – 2028.

VISTO il dispositivo n. 63/2025 prot. n. 4374 del 14.10.2025, di nomina della Commissione elettorale relativa alle elezioni per la nomina dei rappresentanti nella Giunta del Dipartimento di Scienze della Terra per il triennio accademico 2025 – 2028.



PRESO ATTO del verbale della Commissione Elettorale;

VISTO il dispositivo n. 479/2025 prot. n. 4605 del 29.10.2025, di proclamazione eletti a rappresentanti nella Giunta del Dipartimento di Scienze della Terra per il triennio accademico 2025 – 2028;

VISTA l'istanza di annullamento assunta in data 24.10.2025 con protocollo n. 4537 del 24.10.2025, con la quale alcuni dottorandi in Scienze della Terra richiedono nell'interesse proprio l'annullamento delle elezioni per la nomina dei rappresentanti degli studenti in Consiglio di Dipartimento di Scienze della Terra per il triennio accademico 2025 – 2028 tenutesi il 20.10.2025;

VISTO che, attesa la volontà del Dipartimento di Scienze della Terra di procedere all'annullamento del dispositivo richiamato ai sensi dell'art 7 e seguenti della L. 240/1990, è stata inviata ai soggetti interessati la comunicazione di accoglimento dell'istanza di annullamento delle elezioni per la nomina dei rappresentanti degli studenti in Consiglio di Dipartimento di Scienze della Terra per il triennio accademico 2025 – 2028 tenutesi il 20.10.2025 (prot. n. 4589 del 28.10.2025);

VISTO il dispositivo n. 491/2025 prot. n. 4711 del 05.11.2025, di annullamento parziale in autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies della Legge 241/1990, del dispositivo n. 460/2025 di proclamazione eletti a rappresentanti del personale tab, degli studenti e degli assegnisti-contrattisti in seno al Consiglio di Dipartimento di Scienze della Terra per il triennio accademico 2025 – 2028;

VISTO il dispositivo n. 494/2025 prot. n. 4731 del 06.11.2025, di annullamento parziale in autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies della Legge 241/1990, del dispositivo n. 479/2025 di proclamazione eletti a rappresentanti nella Giunta del Dipartimento di Scienze della Terra per il triennio accademico 2025 – 2028;

CONSIDERATO che per la nomina dei rappresentanti studenti nella Giunta del Dipartimento di Scienze della Terra, l'elettorato attivo e passivo degli studenti è costituito dai rappresentanti dei dottorandi e degli studenti cui sia stata assegnata la tesi di laurea eletti da e tra quelli facenti parte del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Terra.

DISPONE



Art. 1 (Indizione elezioni)

Sono indette le elezioni per la nomina dei rappresentanti degli studenti nella Giunta del Dipartimento di Scienze della Terra per il triennio accademico 2025 – 2028.

Occorre eleggere DUE rappresentanti per la categoria studenti.

Le elezioni si terranno il giorno **20.11.2025 presso l'aula II** dalle ore **09** alle ore **13**, nel rispetto delle garanzie di libertà e segretezza del voto e della certezza dell'identità del votante.

Art. 2 (Elettorato attivo e passivo)

Studenti

L'elettorato **attivo** e **passivo** è costituito dai rappresentanti dei dottorandi e degli studenti cui sia stata assegnata la tesi di laurea dai docenti afferenti al Dipartimento eletti da e tra quelli facenti parte del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Terra.

Non hanno titolo all'elettorato attivo gli studenti che non hanno sostenuto positivamente almeno un esame negli ultimi tre anni e gli studenti ai quali sia stata irrogata una delle seguenti sanzioni per inosservanza al Codice etico di Sapienza di cui all'art. 9 dello Statuto:

- richiamo formale
- sospensione fino ad un massimo di quattro mesi dalla carriera universitaria
- decadenza dalla carica di rappresentante degli studenti negli organi collegiali dell'Ateneo

L'elettorato passivo spetta agli studenti che al momento di indizione risultino regolarmente iscritti:

- non oltre il primo anno fuori corso, e solo per la prima volta, a corsi di laurea ovvero di laurea magistrale
- ad un dottorato di ricerca per la sola durata ordinaria del Corso

Gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo saranno resi pubblici sul sito web del dipartimento almeno cinque giorni prima della data fissata per le elezioni.



Art. 3 (Tornate elettorali)

Le elezioni avranno luogo a scrutinio segreto e si svolgeranno con il metodo del voto limitato a due preferenze deliberato dal Consiglio di Dipartimento di Scienze della Terra nella seduta dell'08.10.2025 e secondo il seguente calendario:

prima votazione **20.11.2025** dalle ore **09** alle ore **13** presso l'**aula II**

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti sono valide qualora ad esse partecipino almeno il **10%** degli aventi diritto; in caso contrario il numero degli eletti si riduce in proporzione al numero degli effettivi votanti.

Modalità d'individuazione dei DUE rappresentanti degli studenti

Risultano eletti coloro che abbiano conseguito il maggior numero di voti in relazione ai rappresentanti da eleggere.

A parità di voti risulta eletto il candidato che, in base alla propria categoria di appartenenza, possa garantire la più lunga permanenza in qualità di rappresentante in seno al Consiglio di Dipartimento; a parità di questa risulta eletto il più giovane di età.

Art. 4 (Operazioni di voto)

Le operazioni di voto si svolgeranno nel giorno, nella sede e secondo l'orario indicati al precedente art. 3.

Il giorno antecedente l'inizio delle operazioni di voto il Presidente della Commissione elettorale o un suo delegato prenderà in consegna le schede di votazione, che devono essere vidimate dal Presidente del seggio elettorale e da almeno uno dei componenti apponendo su ciascuna le proprie firme.

L'insediamento del seggio elettorale deve avvenire almeno 60 minuti prima dell'orario di inizio delle votazioni.

Il Presidente, o uno dei componenti del seggio, verifica l'iscrizione dell'elettore nella lista degli aventi diritto al voto e ne accerta l'identità mediante esibizione di carta d'identità o altro idoneo documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione, purché munito di fotografia. La presenza dell'elettore viene attestata mediante la propria sottoscrizione della lista degli aventi diritto al voto.

Dopo l'identificazione viene consegnata all'elettore la scheda elettorale per l'espressione del voto di preferenza che deve avvenire secondo modalità tali



da assicurarne la segretezza. L'espressione del voto è personale, libera e segreta.

Espresso il proprio voto, con l'indicazione sulla scheda del nome e del cognome, o del cognome, del candidato prescelto, l'elettore richiude la scheda e la riconsegna al Presidente o ad uno dei componenti del seggio che provvede ad introdurla nell'apposita urna.

Al momento della chiusura delle operazioni di voto, gli elettori che siano presenti all'interno dell'aula o della stanza sede del seggio elettorale sono ammessi comunque ad esercitare il proprio diritto di voto.

Art. 5 (Operazioni di scrutinio)

Terminate le operazioni di voto, il Presidente del seggio accertata la validità della votazione inizia le operazioni di scrutinio.

Delle operazioni elettorali viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente, dal segretario e da tutti i componenti del seggio che verrà trasmesso al Direttore del Dipartimento ed alla segreteria amministrativa di Dipartimento.

Il Direttore del Dipartimento con proprio provvedimento procede alla proclamazione degli eletti ed alla pubblicazione dei risultati sul sito web del Dipartimento.

Art. 6 (Ricorsi)

Avverso i risultati delle elezioni chiunque sia interessato, in ragione della propria appartenenza all'elettorato attivo o passivo, può presentare ricorso alla Commissione elettorale entro 72 ore dalla pubblicazione dell'esito dei risultati stessi.

Il ricorso deve essere depositato a mezzo pec all'indirizzo dsterra@cert.uniroma1.it.

La commissione decide entro tre giorni utili successivi con provvedimento motivato.

Art. 7 (Nomina degli eletti)

I membri eletti della Giunta durano in carica almeno due anni accademici e non possono essere rieletti per più di una volta consecutiva.



Art. 8
(Pubblicità)

Il presente decreto è pubblicato sul sito web del Dipartimento e contestualmente trasmesso via e-mail a ciascun elettore.
Dette modalità avranno valore formale di convocazione.

Roma, 07.11.2025

F.to Il Direttore di Dipartimento
(Prof. Giovanni Battista ANDREOZZI)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93